



LEGA CALCIO FRIULI COLLINARE

COMUNICATO UFFICIALE 2 del 10 settembre 2009

- **Assemblea LCFC 1 ottobre 2009:** ordine del giorno, norme di partecipazione, deleghe al voto, attestato partecipazione
- **Consiglio direttivo LCFC del 3 settembre 2009:** delibere
- **Comunicazioni importanti:** errata corrige su CU 1, nuove iscritte: deposito copia statuto, deroghe normative, Comunicato Ufficiale, comunicazione del risultato della gara, tesseramento integrativo, bilancio, presentazione arbitro, riunioni obbligatorie, informazioni varie e orari uffici
- **Corso Arbitri**
- **Composizione categorie/gironi**
- **Modifiche a Normativa Generale**

ASSEMBLEA GENERALE

Il Presidente della Lega Calcio Friuli Collinare convoca - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 dello statuto - l'**ASSEMBLEA GENERALE** degli associati per la giornata di:

GIOVEDI' 1 OTTOBRE 2009 ORE 20.30
nell'Auditorium dell'Istituto Tomadini di Udine

*L'Assemblea delibererà sul seguente **ordine del giorno**:*

1. approvazione del bilancio consuntivo 2008/2009 (scaricabile dal sito dal 21 settembre 2009 unitamente allo stato patrimoniale);
2. approvazione del bilancio preventivo 2009/2010 (scaricabile dal sito dal 21 settembre 2009);
3. varie ed eventuali.

NORME DI PARTECIPAZIONE

All'ingresso dell'auditorium saranno controllate le deleghe dei votanti e la loro legittimazione al voto; si invitano pertanto tutti gli aventi diritto a presentarsi con un documento d'identità.

Si ricorda che i soci collettivi (Associazioni affiliate) sono rappresentati dal Presidente dell'associazione il quale può delegare il suo potere di voto, per iscritto, soltanto a un altro proprio socio (la delega è allegata al presente invito) e che i soci individuali eleggono, nell'assemblea del settore d'appartenenza, i loro delegati in ragione di uno ogni 10 (o frazione di 10) associati; infine, ogni Consigliere ha diritto di voto. In ogni caso, un socio non può esprimere più di un voto.

La votazione sarà effettuata con voto palese.

Tutti i soci, anche se non aventi diritto di voto, possono partecipare all'assemblea.

L'Assemblea è obbligatoria: la mancata presenza di un rappresentante dell'associazione comporterà la penalizzazione in Coppa Disciplina di 10 punti (articoli 35 R.A).

In occasione dell'Assemblea verranno:
presentate le **modifiche alla Normativa Lcfc.**
effettuate le premiazioni **Fair-play;**

Il Presidente
Corrado Lunetta

ASSEMBLEA LCFC: Udine 1 ottobre 2009

**Da consegnare al Responsabile della Lega Calcio Friuli Collinare
che si troverà all'ingresso dell'Auditorium Tomadini**

DELEGA AL VOTO

da compilare solo se il Presidente dell'Associazione non è presente

Io sottoscritto _____

Presidente dell'Associazione " _____ " Codice G04 _____

DELEGO

il signor _____

di _____ via / piazza _____ nr. ____ a
rappresentare l'Associazione da me presieduta all'Assemblea della Lega Calcio Friuli Collinare,
che si terrà nell'Auditorium dell'istituto Tomadini di Udine giovedì 1 ottobre 2009 alle 20.30
conferendogli ogni potere, compreso quello di voto.

(data) _____ ottobre 2009 (firma) _____

Il delegato deve essere tesserato con l'Associazione sopra indicata

ATTESTATO DI PRESENZA

È presente all'Assemblea il Presidente/Delegato dell'Associazione " _____ "
cancellare la voce non corrispondente

signor _____ di _____

via / piazza _____ nr. _____

(firma Presidente o Delegato) _____

Parte da trattenere per votare e per provare la propria presenza all'Assemblea

Attestato di presenza all'assemblea della Lcfc tenutasi a Udine il 1 ottobre 2009

È presente il Presidente/Delegato dell'Associazione " _____ "
cancellare la voce non corrispondente

signor _____ di _____

(firma Responsabile Lcfc) _____

CONSIGLIO DIRETTIVO LCFC
3 SETTEMBRE 2009
Delibere

1. Approvazione Normativa 2009/2010: il CD approva la Normativa 2009/10 allegata al presente verbale.

2. Interpretazione autentica art. 61/g RA: il CD interpreta autenticamente l'art. 61/g RA nel seguente senso: è considerato "numero sufficiente": 16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5.

2bis. Interpretazione autentica art. 43/b RD: il CD interpreta autenticamente l'art. 43/b RD nel seguente senso: la giornata di gara è quella che va dalle ore 0,00 del Venerdì alle ore 23,59 del Giovedì successivo. Il giocatore squalificato non potrà giocare per tante settimane (se in essa sono programmate gare, anche di recupero) quante sono le giornate di squalifica. Per maggior chiarezza, qualora le partite di recupero si disputassero durante un periodo di sosta, la giornata sarà considerata scontata.

2ter. Interpretazione autentica art. 43/b RD: il CD delega il Presidente a sottoscrivere la convenzione con la Dana allegata al presente verbale.

3. Varie ed eventuali: il CD determina la quota sociale in euro 250,00.

RICHIESTE DI INSERIMENTO ARGOMENTI ALL'O.D.G. DEL CD

Il **Consiglio direttivo** si riunisce solitamente **ogni primo giovedì del mese**, salvo non ci siano concomitanze di Assemblee o di altri impegni istituzionali. In tal caso la riunione slitta al primo giovedì successivo.

Tutti i soci possono chiedere che siano inseriti all'ordine del giorno del Consiglio direttivo punti che possono riguardare modifiche normative, abrogazioni, nuove disposizioni o altro. Chi fosse interessato, potrà farlo inviando una **e-mail a info@lcf.it**, specificando l'**argomento** da trattare e indicando dettagliatamente le **ragioni** della richiesta. In tal caso può essere ascoltato dal direttivo durante la riunione.

COMUNICAZIONI

ERRATA CORRIGE SU CU 1

La versione esatta per la stagione 2009 /10 per la partecipazione al campionato collinare di calcio a 11 LCFC è la seguente:

“Non possono partecipare al campionato atleti che dopo il 31 luglio 2009 abbiano partecipato a gare ufficiali di calcio a 11 **Figc** (eccetto amatoriali) o a frazioni delle stesse (compreso il campionato carnico), o di campionati stranieri di pari livello e ciò indipendentemente dall'età. I giocatori che hanno compiuto i **40 anni** possono giocare nel campionato anche se partecipano a campionati Figc.

E-MAIL OBBLIGATORIA

Tutte le associazioni devono comunicare un recapito di posta elettronica, pena la non iscrizione ai campionati.

NUOVE ISCRITTE: DEPOSITO COPIA STATUTO

Le associazioni nuove iscritte devono depositare copia del loro statuto presso la sede della Lcfc all'atto dell'iscrizione (art. 5 lettera i RA). La mancata consegna dello stesso comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 89 RD.

DEROGHE NORMATIVE

Saranno accettate richieste di tesseramenti integrativi (solo per gli atleti) fino e non oltre il 27 gennaio 2010 (regola valida per tutte le manifestazioni).

Ogni associazione iscritta potrà tesserare al massimo:

- 40 giocatori per il campionato Friuli collinare calcio a 11;
- 30 giocatori per il campionato Friuli collinare e campionato amatori calcio a 5;
- 40 giocatori per il campionato over 40.

COMUNICATO UFFICIALE

Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione (*art.53/d RA*), che avviene ogni giovedì, tramite inserimento on line sul sito web della Lcfc www.lcfc.it (*art. 54 RA*). Il C.U. potrà essere consultato presso la sede della Lcfc.

COMUNICAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA

Al fine di diminuire i costi di gestione e per poter fornire agli organi d'informazione un servizio accurato in tempi rapidi, la squadra prima nominata di ogni gara **dovrà** comunicare alla Lcfc il risultato, i nominativi degli eventuali marcatori, quello del miglior giocatore e, quando espressamente richieste, le formazioni scese in campo. A discrezione, potranno essere trasmessi il nominativo dell'arbitro e un breve commento tecnico.

Questi dati dovranno essere inviati entro le ore **14,00** del giorno successivo alla partita, tramite la compilazione dell'apposito format sul sito www.lcfc.it;

Il mancato invio di tale comunicazione comporta la sanzione pecuniaria di euro 5,00 (Art. 88 RD) per ogni inadempimento. La sanzione pecuniaria che sarà corrisposta dalle associazioni per il ritardato invio del risultato della gara sarà devoluta in beneficenza.

TESSERAMENTO INTEGRATIVO

Il tesseramento integrativo di atleti, dirigenti e soci deve essere effettuato telematicamente. Dopo aver compilato la richiesta di tesseramento telematicamente, la stessa deve essere stampata e sottoscritta dall'interessato e quindi inviata via fax alla Lcfc o consegnata presso la sede della Lcfc entro la giornata di **MERCOLEDÌ**.

Il giocatore potrà partecipare alla partita solo quando il suo nominativo comparirà nella lista gara pubblicata sul sito web.

BILANCIO

Le ricevute attestanti le spese e gli incassi indicati nel bilancio consuntivo 2008/2009 sono a disposizione degli Associati nella Sede della Lcfc a Udine in via Valdagno 35/3, fino al 9 ottobre 2009. Chi intende vagliare tale documentazione è invitato a prendere appuntamento con la Segreteria della Lcfc. **I bilanci consuntivo e preventivo saranno pubblicati entro il 21 settembre prossimo sul sito della Lcfc: www.lcfc.it. Copia cartacea sarà consegnata alla riunione di Udine del 1 ottobre 2009.**

PRESENTAZIONE ARBITRO

Il Consiglio Direttivo della Lcfc dispone di corrispondere all'associazione che presenta un arbitro un **premio di euro 150,00**, purché l'arbitro **diriga con continuità almeno 15 partite**. Il premio sarà corrisposto dopo la direzione della quindicesima partita. L'arbitro riceverà il rimborso spese previsto dal regolamento.

La presentazione dell'arbitro dovrà essere provata tramite una dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione proponente e dall'arbitro proposto.

RIUNIONI OBBLIGATORIE

<i>campionato</i>	<i>Data</i>
Friuli Collinare c11	1 ottobre 2009 Auditorium Tomadini
Geretti	
Friuli Collinare c5 Amatori c5	

**L'associazione assente alle riunioni sarà penalizzata di 10 punti in C. D.
(artt. 35 e 75 RA)**

CORSO ARBITRI

Si informa che alle ore 20.00 del giorno 14 settembre 2009, presso la sede della L.c.f.c sita in Udine – Via Valdagno 35/3, avrà inizio il corso ARBITRI di calcio a 5 e di calcio a 11.

Per adesioni e/o informazioni contattare Alex Chiandone al nr. 3479575080.

Il calendario previsto per le lezioni è il seguente:

Data	Orario	Materia	Docenti
14/09/2009	20,00 - 21,00	Presentazione del corso, consegna materiali didattici. Storia della Lcfc, Carta dei principi, Statuto, Regolamento Organico	Pettoello, Lunetta, Chiandone
16/09/2009	19,30 - 22,00	Regolamento Attività Regolamento Disciplinare	Pettoello, Chiandone
18/09/2009	19,30 - 22,00	Verifica Orale	Pettoello, Del Vecchio, Chiandone
21/09/2009	19,30 - 22,00	C5: Regole dalla 1 alla 8 C11: Regole dalla 1 alla 9	Moroso, Lunetta
23/09/2009	19,30 - 22,00	C5: Regole dalla 9 alla 12 C11: Regole 10, 15, 16 e 17	Moroso, Lunetta
25/09/2009	19,30 - 22,00	C5: Regole 13 e 14 C11: Regole 13, 14 e 18	Moroso, Lunetta
28/09/2009	19,30 - 22,00	C5: Regole 15 e 16 C11: Regole 11 e 12	Lunetta, Marcuzzi
30/09/2009	19,30 - 22,00	Compilazione atti, Referto Arbitrale, Tattica arbitrale, taccuino ecc.	Lunetta, Marcuzzi, Chiandone
05 e 06/10/2009	Dalle 18,00	Esami abilitativi	Lunetta, Pettoello, Comuzzi, Marcuzzi, Moroso, Chiandone
Gli esami di abilitazione sono previsti per i giorni 05 e 06 ottobre 2009			

PER INFORMAZIONI

<i>di carattere</i>	<i>nominativo</i>	<i>compito</i>	<i>telefono</i>	<i>e-mail</i>
organizzativo	Carla PASCUTTI	addetto calcio a 11	347-8115747	c.pascutti@lfcf.it
	Alessandro PIANI	addetto calcio a 5	380-7240447	a.piani@lfcf.it
	Adriano CANTONI	addetto over	338-1085373	a.cantoni@lfcf.it
organizzativo	Daniele TONINO	Responsabile attività	335-6860169	d.tonino@lfcf.it
fiscale	Renzo ROSSI	Resp. amministrativo	338-6417997	r.rossi@lfcf.it

UFFICI LCFC

Indirizzo		Via Valdagno 35/3 – Udine (33100)		
Telefono	0432-640153 0432-640155	Fax:	0432-1841018 0432-1841019	e-mail: info@lfcf.it
Orario				
<i>giorni</i>		<i>mattino</i>		<i>pomeriggio</i>
		<i>dalle</i>	<i>alle</i>	<i>dalle</i> <i>Alle</i>
lunedì - martedì - mercoledì - venerdì		-	-	16.00 19.00
giovedì		chiuso		
sabato		10.00	12.00	- -

FRIULI COLLINARE CALCIO A 11 - GIRONIECCELLENZA

252 A.S.D. RIVAROTTA
293 COOPCA TOLMEZZO
304 ASD RANGERS
319 ZIRACCO CALCIO
357 A.C.S. S.GIOVANNI AL NATISONE
361 C.D.A. FLUMIGNANO
371 A.S. SEDILIS
395 A.S.AM. CALCIO VILLA PRIMAVERA
415 A.C. GUNNERS '95
418 AM.C. TORSO
439 A.C. FLAIBANO
469 CORNO CALCIO

1 CAT. GIRONE A

135 ASD AM. CALCIO AMARO
163 POLISPORTIVA VALTRAMONTINA
201 S.O.S. PUTIFERIO
212 ASD CASSACCO STARTREP
269 A.S.D. WARRIORS
290 ANNI 80
351 A.C. CARPACCO
370 A.S. ALTA VAL TORRE
374 AM. DRENCHIA GRIMACCO
412 A.S. AMARANTO
431 BRIGATA BROVADA
442 AM. CICONICCO-VILLALTA

1 CAT. GIRONE B

143 POLISP. LIBERTAS FELETTIS
167 A.C. MORSANO
186 AM. PALUT-PRISSININS
278 A.R.S. GALLI
283 AM. JALMICCO CALCIO
353 SPORTIVA DIL. SCLAUNICCO
365 NOBILE IMPIANTI CALCIO
369 A.S.D. SAN LORENZO
392 A.C. BRESSA
417 DIMENSIONE GIARDINO
428 ASD ATLETICO PERTEGADA
636 PRO CARGNACCO

2 CAT. GIRONE A

160 A.C. GORGO
256 A.C. GRUARO
322 A.C. MILAN CLUB S. VITO
350 SAN MARCO IUTIZZO
352 A.S.D. A.C. S. MARIZZA
364 A.C. GORICIZZA
390 ATTI IMPURI
419 A.C. TISANA
423 AM.CARLINO S.GERVASIO
449 A.C. ORGNANO
482 A.C. BELFIORE
641 AM. C. ZELLINA

2 CAT. GIRONE B

107 A.S.D. STRASSOLDO ALCOOLICA
119 MERCE RARA FOOTBALL CLUB
172 AM. SAN MARCO
188 A.C. SAN VITO AL TORRE
223 ASD MILLENNIUM
366 AM. PERTEOLE
367 A.C. CASTIONS DI STRADA
368 A.C.D. TISSANO 1984
410 ABC BASALDELLA
567 CRSF VERSA
637 A.C. RUDA
635 A.C. POZZECCO

2 CAT. GIRONE C

115 C.C.R.S. ARCOBALENO
205 A.R.S. CALCIO
219 A.C. VACILE
313 A.C. FAGAGNA
358 TEAM LINO CALLIGARO
380 S.S. 463 MAJANO
386 A.C. DIGNANO
405 BLUE DREAM
430 AM VALCOSA CASTELNOVO
433 A.C. FARLA
452 A.S.D. A.C. BILLERIO-MAGNANO
566 ASD CAMPAGNA

2 CAT. GIRONE D

103 AM. BEIVARS
202 AM. SAN GOTTARDO
259 A.S.D. SAVOGNESE
291 G.S.D. CHIASIPELLIS
318 PIZZERIA AL SOLE 2
329 SP. SAMMARDENCHIA
349 TURKEY PUB
359 DINAMO KORDA N.B.
397 G.S. IL GABBIANO
403 A.S.D. ADORGNANO
416 A.C. CAMPEGLIO
478 A.S.D. A.C. ROJALESE MOBY DICK

3 CAT. GIRONE A

149 A.C. VILLANOVA
237 A.D.M. BUNKER 3
354 REAL BUJA
379 DREAM TEAM RESIUTTA
382 MONTENARS
404 COLLOREDO DIGAS
434 GRUPPO SPORTIVO SUSANS
435 AM CISTERNA
398 I.T.C.G. MARCHETTI
437 FANCY CLUB
385 AM BRAULINS
572 IDEANDO ACRS

3 CAT. GIRONE B

106 POL. VALNATISONE
130 S.S.D. ORZANO
308 A.F.C. MONTEGNACCO
356 AM RACCHIUSO
378 TUTTOMECCANICA TREP
406 ACS BUJE
414 EFFE 84 FRIULCLEAN
415 OVER GUNNERS '05
447 IL SAVIO F.C.B.
454 AM. MOIMACCO CALCIO
478 A.S.D.A.C. ROJALESE

3 CAT. GIRONE C

182 AM SAN DOMENICO
209 HIGHLANDERS
331 OSUF
332 A.C. INDEPENDIENTE
372 AM PLAINO
387 REDSKINS
407 VIRTUS UDINE 93
411 ATLETICO NAZIONALE
427 A.C. RISANO
564 OLIMPICA PASSONS
632 A.C. COLUGNA
633 A.S. CARIOCA

3 CAT. GIRONE D

108 A.C. LOVARIA
124 ASD LOKOMOTIV TRIVIGNANO
129 A.S.D. AMATORI GONARS
141 A.S. FOBAL SHOW
151 AM. C. GORIZIA
172.B AM. GRADISCA
172.C AMATORI LA FORTEZZA
176 A.C. FARRA
195 A.C. RONCHI
362 A.S.D. CHIARISACCO CALCIO
522 A.S.A.R. ROMANS D'ISONZO
640 A.C. REAL CERVIGNANO

3 CAT. GIRONE E

166 ASD A.C. PALAZZOLO
225 POL. TRE FONTANE
303 A.C. SESTO AL REGHENA
317 A.C. SETTE SORELLE
470 A.C. LIGNANO
565 DOPOLAVORO VILLAORBA
571 A.C. PORTOGRUARO
574 AM. DELIZIA
600 A.S.D. LA FENICE VARMO
603 ASD APRILIA MARITTIMA
634 A.C. POCENIA

CAMPIONATO GERETTI OVER 40 – GIRONI

GIRONE A

477 AXO CLUB BUIA
158 TOTO E GLI AMICI
519 FC OVER CJASSA'
620 OSTERIA AL CANARINO
466 A.C. BASALDELLA
511 EVRAZ PALINI BERTOLI
432 AMASANDA 86
293 COOPCA TOLMEZZO
271 COOP PREMARIACCO
473 PIZZERIA DA PIPPO
103 AMATORI BEIVARS

GIRONE B

573 OSTERIA DA LODIA
121 ASD A.C. LA ROSA
319 AMATORI CALCIO ZIRACCO
475 LA TAVERNETTA
451 V.G. SAN DANIELE
327 OVER SANGIORGINA
463 AMATORI ARTEGNA
457 AMATORI FELETTO 90
459 A.C. PASSONS
389 DON BOSCO PLASENCIS
426 BICINICCO BOYS
594 ISOTECNO SERRAMENTI

FRIULI COLLINARE CALCIO A 5 - GIRONI

ECCELLENZA

110 PAGNACCO
146 AL GEKO
185 NEWELL'S
289 HAVANA C5
298 BAR ERICA
334 CLUB V.G. VARMO
479 MAI DIRE GOL
497 LA BOMBONERA
585 ASD C5 PALMANOVA
653 I TURGIDI
659 PIZZ. GRIZZLY
687 LIBERTAS MARTIGNACCO

1 CAT. GIRONE A

159 A.S.D. HAPPY HOUR F.C.
174 A.S. CALCETTO MOGGIO
217 S.T.U. FAGAGNA
234 SIMON'S PUB
309 REAL MADRIS
336 STELLARE F.C.
346 A.S.D. GJANES
498 PALUZZA CALCIO A5
525 AMATORI CALCIO LAUCO
772 GAFFA.IT

1 CAT. GIRONE B

123 CALCIO A5 TALMASSONS
143 POL. LIB. FELETTIS
170 ASS. SPORTIVA JALMIC
181 F.C. DURONONS
252 AMATORI RIVAROTTA
339 RONCHIS CALCIO A5
505 CALCIO A5 MUZZANA
587 CAPO HORN
648 S.C.U.
660 DANIELI

2 CAT. GIRONE A

127 TABOGA 13
140 AL FERALUT C5
144 REAL TRESESIN
157 A.S. NEW TEAM C5
175 NIMIS C5
239 A.S.D. VILLA SANTINA
312 I GRIFONI
343 A.S.D.R.C. MODUS
659 FONDAMENTALMENTE C5
680 AM. CALCIO TOLMEZZO

2 CAT. GIRONE B

203 STRALO C5
207 STELLA EST
211 AS. FIDELIS FANNA
261 B&B PUB
276 C5 SAN DANIELE
305 A.S.D. JUNGLE
481 A.S.D. TRONCOS
478 A.S.D.A.C. ROJALESE
580 REAL FRIULI
772 A.S. MOTOPERPETUO

2 CAT. GIRONE C

106 POL. VALNATISONE
116 I RAGAZZI DEL TOM
128 JOLLY LAUZACCO
168 ATLETICO
169 A.S.D. MANZIGNEL
179 CALIPSO BOYS
222 A.S.D. CINGHIALI DI ZONA
228 GJGJOTE C5
235 F.C. SAGO
286 VIGNALE TEAM

3 CAT. GIRONE A

102 CARATEL
142 MUS IN CAMPO
221 LONGOBARDA F.C.
323 FUTSAL CLUB 50
500 A.S.D. EXTRA
507 BERLINO EST
518 EMPORIO ERCOLE
523 MAMBO FOOTBAL CLUB
592 ASS. MILLENNIUM
660 GRUPPO SPORT. DANIELI

3 CAT. GIRONE B

200 A.S.D. CELTIC SCLUSE
248 A.S.D. STELLA MOGGESE
263 RI.DE.
340 FORGJARINS A.S.D.
343 MODUS A.S.D.R.C.
514 SPORT. DILL. ANCORA
516 CENTRO STORICO GEMONA
560 PIZZ. AL QUADRIFOGLIO
568 A.S.D. CERGNEU
659 FONDAMENTALMENTE C5

CAMPIONATO AMATORI CALCIO A 5 - GIRONI

GIRONE A

118 A.S. RIVIGNANENSE
148 VARMO CALCIO A5
180 A.S. BILD
184 A.S.D. TIRED PIGS C5
334 PURA VIDA CAFÉ
426 U.S.D. BICINICCO
586 PARADISO DEI GOLOSI
633 A.S. CARIOCA
658 FULMICOTONE
674 DLF CERVIGNANO
759 CDU CALCIO

GIRONE B

114 VILLAGE CENTRO FITNESS
140 AL FERALUT C5
305 A.S.D. JUNGLE
311 A.S. CRAZY TEAM
467 A.S. AMATORI FOREVER
481 A.S.D. TRONCOS
486 A.S.D. PROST
563 A.S.D. FITNESS&WELLNESS
599 A.S. BAR AL SOLE
657 FAGAGNA C5
674 DLF UDINE

LEGENDA MODIFICHE

Il Consiglio Direttivo della LCFC ha voluto creare questa appendice alla Normativa 2010 per aiutare gli associati a individuare e comprendere meglio le principali e più importanti modifiche apportate al vecchio testo 2008-2009.

CARTA DEI PRINCIPI

6. PRINCIPI DELLA GIUSTIZIA DISCIPLINARE.

c) **Principio di diritto alla difesa:** a ogni socio deve essere garantita la possibilità di difesa e quindi assicurata la possibilità del contraddittorio in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla presente normativa. Nelle sole manifestazioni di breve durata e/o in successione rapida di gare, è data facoltà di stabilire un unico grado di giudizio per sanzioni inferiori a **4 giornate** di squalifica, purché la deroga sia pubblicata sulle Norme di partecipazione.

Si introduce una importante modifica che ritroveremo frequentemente in seguito: consiste nella trasformazione delle squalifiche a tempo fino a tre mesi in squalifiche a giornate.

REGOLAMENTO ATTIVITÀ

10. SOCI-SOSTENITORI (Tessera BS).

11. DIRIGENTI (Tessera IB).

12. ATLETI (Tessera BA o IA).

16. TESSERAMENTO DEGLI ATLETI E DEI DIRIGENTI.

d) **Qualora si rilevi che il tesseramento sia errato relativamente ai dati anagrafici del tesserato, la LCFC, salvo il caso di illecito sportivo diversamente regolato, rettificherà d'ufficio il dato.**

Abolito l'onere, per l'Associazione interessata, di dover regolarizzare la tessera presso la sede della Lcfc, prima della disputa della gara successiva. Ne consegue che, salvo il caso di illecito disciplinare, non è più prevista la nullità del tesseramento dal momento della rilevazione dell'errore.

17. TESSERAMENTO DEI SOCI-SOSTENITORI.

Per il tesseramento dei Soci-sostenitori, valgono le stesse modalità previste per gli Atleti. È ammesso il tesseramento dei Soci-sostenitori in ogni momento della stagione sportiva. Può essere tesserato come Socio-sostenitore chi è già tesserato per altre Organizzazioni sportive e ha preso parte effettiva all'attività.

Il Socio-sostenitore può sciogliere il proprio rapporto sportivo contratto con l'Associazione d'appartenenza in qualsiasi momento della stagione sportiva. La richiesta di tesseramento può essere presentata fino a 15 minuti prima dell'inizio della gara mediante compilazione integrale dello specifico spazio riportato sulla lista gara.

In tal caso la richiesta deve essere specificatamente sottoscritta da un tesserato della stessa squadra, presente in campo. Il tesseramento così ottenuto consente all'interessato di partecipare legittimamente alla gara, mentre la copertura assicurativa decorre dal giorno feriale successivo al ricevimento della relativa domanda da parte della Segreteria della Lcfc. È onere dell'Associazione richiedente accertarsi del ricevimento della domanda da parte della Lcfc.

L'aspetto più rilevante dell'articolo è che ora la richiesta di tesseramento può essere sottoscritta da un qualsiasi tesserato presente, non più solo da un Dirigente.

19. CARTELLINO DELLA LCFC.

È facoltà di ogni Tesserato o Associazione richiedere il rilascio del cartellino plastificato, che può sostituire il documento d'identità nella sola attività sportiva della Lcfc. Con la richiesta di emissione del cartellino deve essere consegnata alla Segreteria della Lcfc la seguente documentazione:

- due foto tessera;
- una fotocopia del documento d'identità.

È onere dell'Associazione richiedente ritirare i cartellini presso la sede.

Si introduce l'onere del ritiro dei cartellini presso la sede della LCFC.

29. NORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI ALL'ATTIVITÀ UFFICIALE.

a) Gli Atleti, per poter partecipare all'attività del calcio a 11, non devono aver giocato in manifestazioni ufficiali Figc **nella stessa disciplina (Campionati dalla serie A alla 3ª categoria, Coppa Regione, Coppa Italia, Campionato Carnico Figc, Coppa Carnia)** e ogni attività giovanile o di campionati stranieri di pari livello dal 1° agosto dell'anno sportivo in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 97 e 129 RD.

Per "manifestazioni in corso" si intendono quelle in cui sono già state pubblicate le norme di partecipazione.

33. PROMOZIONI E RETROCESSIONI.

b) nei campionati a più fasi, le squadre promosse e retrocesse sono stabilite in base alla loro posizione in classifica ottenuta nella fase alla quale hanno partecipato tutte le Associazioni iscritte. Qualora nella stagione successiva una o più squadre rinuncino al diritto alla promozione ottenuta o non rinnovino l'iscrizione nei termini previsti, la copertura dei posti vacanti nelle varie categorie deve essere effettuata mediante ripescaggi di squadre provenienti dalla categoria di merito inferiore a quella della squadra rinunciataria o non iscritta. Per il ripescaggio valgono i seguenti criteri, in ordine di rilevanza, riferiti alla prima fase:

Per il ripescaggio valgono i seguenti criteri, in ordine di rilevanza, riferiti alla prima fase:

- 1) migliore posizione in classifica nella categoria d'appartenenza;
- 2) **miglior quoziente tra punti in Coppa disciplina e numero gare disputate;**
- 3) maggior punti ottenuti.

Viene eliminata la possibilità di rinunciare alle promozioni e viene chiarito il metodo di calcolo dell'incidenza della Coppa disciplina sulla classifica.

36. ARBITRO.

g) essere reperibili per ricevere la designazione:

- per il calcio a 11 il martedì e il mercoledì,
- per il calcio a 5 il **mercoledì e il giovedì.**

È obbligatoria, per tutti gli Arbitri, la seguente tenuta di gara:

- a) casacca, pantaloncini e calzettoni di colore differente da quello delle maglie delle due squadre; nel caso in cui l'Arbitro indossi una casacca non di colore nero egli deve inderogabilmente avere una muta di riserva nera;
- b) scarpe da calcio;
- c) distintivo della Lcfc;
- d) taccuino con cartellini rosso, giallo **e verde;**
- e) orologio con cronometro;
- f) fischietto;
- g) **moneta per sorteggio.**

39.GRADUATORIE DI MERITO.

Gli arbitri sono distinti in 4 graduatorie di merito.

Per l'assegnazione di un arbitro alla graduatoria di merito d'appartenenza si deve fare riferimento esclusivamente ai seguenti criteri, secondo ordine di importanza:

- a) amatorialità;
- b) capacità;
- c) consapevolezza del ruolo dell'arbitro;
- d) polivalenza;
- e) affidabilità;
- f) frequentazione delle riunioni informative mensili o dei periodici corsi di aggiornamento;
- g) disponibilità a collaborare con la Lcfc;
- h) **due o più ricusazioni.**

Per amatorialità si intende la condivisione dei principi amatoriali.

Inserita la ricusazione come elemento incidente sulle graduatorie di merito.

44.ASSENZA DELL'ARBITRO DESIGNATO.

- g) Qualora le Associazioni avessero ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, ma l'Arbitro dell'incontro giungesse sul terreno di gioco dopo i termini di cui al punto b) o il suo ritardo o un suo infortunio non consentisse la disputa della gara per sopraggiunta oscurità (nei soli campi di gioco sprovvisti di impianto di illuminazione, art.5/b RA), la Lcfc corrisponderà a fine stagione alla squadra ospitante la somma di euro 60,00 e alla squadra ospite quella di euro 30,00, quale rimborso spese **e risarcimento danni.**

4

46.GUARDALINEE DI PARTE.

L'Atleta che sostituisce il Guardalinee dopo aver preso parte alla gara come giocatore non può nuovamente prendere parte alla gara come tale.

Non possono svolgere la funzione di Guardalinee di parte Tesserati squalificati o con età inferiore a quella prevista per la partecipazione alle gare del livello cui si riferisce la partita.

In deroga a quanto previsto dai due precedenti commi possono svolgere la funzione di Guardalinee di parte gli Atleti (non Dirigenti) squalificati per un periodo non superiore a **4 giornate.**

Come sopra indicato, il mese di squalifica si trasforma in 4 giornate.

50.DIARIA E RIMBORSO SPESE.

La Lcfc stabilisce, a inizio di ogni stagione agonistica o della singola manifestazione, l'importo dovuto ad Arbitri, Guardalinee ufficiali e Osservatori speciali di Lega a titolo di diaria e di rimborso spese. I rimborsi vengono corrisposti solo all'interessato durante le Assemblee informative nelle date indicate dalla Lcfc. L'interessato può in ogni caso ritirare l'assegno entro e **non oltre due mesi dalla sua emissione presso la Segreteria della Lcfc nelle ore e nelle giornate comunicate da quest'ultima.**

Il mancato ritiro della spettanza da parte dell'interessato, entro tale ultimo termine, comporterà la tacita rinuncia all'incasso della stessa. In tal caso la Lcfc corrisponderà la predetta somma ad Associazione o Ente benefico. La contestazione dell'entità dell'importo dell'assegno deve essere effettuata nel termine perentorio di dieci giorni dalla **consegna** dell'assegno stesso.



59. GIORNATE E ORARI DELLE GARE.**Nel calcio a 11.**

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Lcfc, le gare devono essere giocate dal venerdì sera al lunedì sera, durante le seguenti fasce orarie:

- SABATO: **inizio gara** non prima delle ore 14,30 e non dopo le 19,30
- DOMENICA: **inizio gara** non prima delle ore 10,00 e non dopo le 11,00
- VENERDÌ o LUNEDÌ: **inizio gara** non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 21.00

Le Associazioni devono garantire il corretto andamento della gara e quindi la buona visibilità in campo (art. 55 e 61 RA), pena la perdita della gara.

Nel calcio a 5.

Salva diversa autorizzazione scritta da parte della Lcfc, le gare devono essere giocate dal venerdì sera al martedì sera, durante le seguenti fasce orarie:

- VENERDÌ LUNEDÌ E MARTEDÌ: **inizio gara** non prima delle ore 20.00 e non dopo le ore 21.40
- SABATO: **inizio gara** non prima delle ore 14.30 e non dopo le ore 19.30
- DOMENICA: **inizio gara** non prima delle ore 10.00 e non dopo le ore 11.30

60. ANTICIPI E POSTICIPI DELLE GARE.

d) Le squadre possono variare la giornata, l'ora e il luogo della partita prevista in calendario anche dopo il termine di 3 giorni, purché vi sia stata la preventiva autorizzazione della Lcfc, con cui sarà altresì comunicato l'orario e il giorno entro il cui deve essere fatta pervenire la comunicazione scritta della richiesta di differimento.

La richiesta non verrà presa in considerazione qualora pervenga oltre il termine indicato dalla Lcfc, con la conseguenza che non verranno modificati la data, l'orario e il luogo della partita previsti dal calendario. In caso di utilizzo di tale procedura alla squadra richiedente sarà imputato il costo di euro **10,00**.

e) Su concorde richiesta scritta delle Associazioni interessate, la Lcfc può autorizzare la disputa di una gara in giorni e orari diversi da quelli indicati dall'art. 59 RA.

Salvo autorizzazione scritta della Lcfc, è consentito posticipare o anticipare le partite relative all'ultima parte della manifestazione, secondo il seguente prospetto:

numero gare della manifestazione o della fase	ultima parte
oltre 10	4 partite
da 1 a 10	3 partite

La partita posticipata deve essere disputata entro il martedì della giornata di gare successiva, pena la sanzione prevista dall'art. 93 RD

Modifica dei criteri sui posticipi delle gare e introduzione di una sanzione.

61. RINUNCIA, RITIRO O ESCLUSIONE DA GARE O MANIFESTAZIONI.

g) Entro il termine perentorio di 48 ore dall'inizio della prima gara a cui non parteciperà l'Associazione ritirata, il Presidente di quest'ultima deve comunicare alla Lcfc i nominativi dei soci che aderiscono a tale decisione e quelli che si dissociano. Tale comunicazione deve essere sottoscritta da tutti i soci, pena la sanzione prevista dall'articolo 96 bis RD.

Se i Tesserati dell'Associazione ritirata dalla manifestazione sono in numero sufficiente a

disputare le rimanenti gare, devono continuare la manifestazione; in difetto, devono dissociarsi per iscritto, pena le sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (art. 137 RD).

È considerato "numero sufficiente": 16 giocatori per il calcio a 11 e 8 per il calcio a 5 *(interpretazione autentica del Consiglio direttivo 3 Settembre 2009, verbale punto 1)*.

Definiti i nuovi termini per il ritiro di una Associazione dalle manifestazioni e introduzione della relativa sanzione. Interpretazione autentica del C.D. sul "numero sufficiente" di giocatori.

63. RECUPERO DELLE GARE.

Le partite non disputate o sospese devono essere recuperate al più presto. Nel caso di fase con partite di andata e ritorno, le gare rinviate nell'andata devono essere recuperate entro un mese dopo il termine di tale fase; quelle rinviate nel ritorno devono essere recuperate prima della terz'ultima o quart'ultima giornata ai sensi dell'art. 60/e RA. Nelle ultime partite previste dall'art. 60/e RA, nelle fasi finali o a eliminazione diretta, il recupero deve effettuarsi entro il martedì immediatamente successivo per il calcio a 11 e, per il calcio a 5, entro il mercoledì.

La data, l'ora e il luogo della partita di recupero devono essere fissati dalla squadra prima nominata, seguendo la procedura prevista dal programma informatico e rispettando, per entrambe le squadre, il termine di cui all'art. 73 RA.

La squadra seconda nominata è obbligata a giocare la partita nella data, ora e luogo indicati dalla prima nominata. Il modulo telematico deve essere compilato e inviato almeno 20 giorni prima della data del recupero. Il termine di cui sopra può essere abbreviato fino a 2 giorni non festivi, solo previa autorizzazione telematica dell'altra squadra.

Qualora i termini del recupero possano condizionare il normale andamento della manifestazione, la Lcfc può determinare d'ufficio, a suo insindacabile giudizio, la data, l'orario e il campo su cui disputare la partita (le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a totale carico dell'Associazione prima nominata). Una volta stabilita la data della partita di recupero, questa non può più essere rinviata, salvo su decisione della Lcfc o dell'arbitro, qualora sul campo sussistano le condizioni tali da rendere impossibile la disputa della gara.

Qualora la squadra prima nominata non sia in grado di mettere a disposizione un campo per il recupero della partita, deve avvisare, nella stessa giornata del rinvio della gara, la Segreteria della Lcfc, che, insindacabilmente, reperirà un terreno di gioco su cui disputare l'incontro.

La Lcfc deve comunicare data, ora e campo del recupero, almeno 24 ore prima dello stesso, a entrambe le Associazioni. Tale termine può essere ridotto solo nelle fasi di play-off. Le spese per l'utilizzo dell'impianto sono a carico dell'Associazione prima nominata. Le Associazioni inadempienti alle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi dell'art. 93 RD.

L'articolo, interamente riscritto, introduce una disciplina fortemente innovativa in merito al recupero delle gare con la previsione dell'utilizzo del programma informatico.

66. ADEMPIMENTI PRELIMINARI.

Almeno 15 minuti prima dell'orario ufficiale di gara, l'Accompagnatore ufficiale deve presentare all'Arbitro:

- a) i documenti d'identità delle persone ammesse all'interno del campo di gioco;
- b) tre copie della lista gara **debitamente compilata**.

67. LISTA GARA.

La lista gara deve essere quella scaricabile dal sito web della Lcfc e deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'Accompagnatore ufficiale, pena la sanzione prevista dall'art. 86 RD.

Nel caso in cui sia presentata una lista gara diversa, la stessa deve indicare:

- a) gli estremi della gara;
- b) la denominazione dell'Associazione;
- c) il colore delle divise utilizzate nella partita;
- d) il cognome, il nome, la data di nascita, il numero e il tipo di documento d'identità di ogni Tesserato.

Sulla lista gara deve essere indicato il numero di maglia dell'atleta partecipante. Qualora, al momento della consegna della lista gara all'arbitro, non sia indicato il numero di maglia su detto documento, l'Atleta non potrà prendere parte alla partita, pena le sanzioni previste dall'Art. 93 RD. I primi calciatori riportati sulla lista gara non devono necessariamente essere quelli che cominciano la partita.

Al momento della consegna della lista gara all'Arbitro, la stessa deve riportare le lettere sotto indicate in corrispondenza alla funzioni a fianco trascritte.

P = tesserati presenti sul campo;

X = atleti che cominciano la partita per il solo calcio a 11;

C = capitano;

VC = vicecapitano;

D = dirigente;

G = guardalinee;

A = accompagnatore ufficiale.

Al termine della gara la lista deve essere integrata dal dirigente accompagnatore con l'indicazione della lettera "P" in corrispondenza dei tesserati sopraggiunti.

Dopo l'eventuale integrazione una copia di detto elenco, al termine della gara, deve essere consegnata dall'Arbitro all'altra squadra.

La presentazione della lista gara su cui compaiano nominativi di Atleti in numero superiore a quello previsto dall'articolo 65/a RA comporta la sanzione prevista dall'articolo 97 RD. Tale sanzione non può essere disposta qualora il numero dei nominativi sia stato regolarizzato prima dell'inizio della partita. La presenza di Tesserati non Atleti nel campo di gioco oltre al numero previsto dall'articolo 65/c/d/e RA comporta la sanzione prevista dall'articolo 88 RD.

L'articolo è stato interamente riscritto. All'interno (al comma terzo) è stato inserito il punto a) dell'art. 69, dal quale è stata eliminata la prima e l'ultima proposizione.

70. OBBLIGHI DEI TESSERATI E DELLE ASSOCIAZIONI A GARANZIA DELL'ORDINE PUBBLICO E DEGLI UFFICIALI DI GARA.

- a) Le Associazioni devono proteggere gli Ufficiali di gara prima, durante e dopo la partita, affinché questi possano assolvere con serenità il proprio mandato.

L'inadempimento di tale obbligo è sanzionato dagli articoli 110 e 128 RD.

I Capitani e gli **Accompagnatori ufficiali** delle squadre saranno personalmente responsabili in caso di mancato o intempestivo intervento a protezione degli Ufficiali di gara (artt. 128 + 23 + 24 RD).



71.SOSTITUZIONE DEI GIOCATORI.

g) I giocatori sostituiti possono sostare in panchina.

Solo nella disciplina del calcio a 11 non possono riprendere parte alla gara.

Fanno eccezione i campionati over.

h) I giocatori espulsi con cartellino rosso non possono essere sostituiti **mentre quelli espulsi con cartellino verde possono essere sostituiti.**

i) Le Associazioni inadempienti ai commi a), c), d), e), g), h) incorrono nella sanzione della perdita della gara (artt. 38 e 97 RD).

La modifica introduce l'uso del cartellino verde.

74.RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI.

È facoltà di ogni Associazione ricusare non più di due Arbitri. La relativa comunicazione, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, deve essere inviata al Responsabile del Settore arbitrale **che ne potrà tener conto ai fini della valutazione dell'arbitro (art.39 RA).**

In caso di ricusazione, l'arbitro non dovrà essere designato a dirigere gare della ricusante per il resto della stagione.

L'articolo è stato integrato per definire le conseguenze della ricusazione.

75.RIUNIONI INFORMATIVE.

La Lcfc può indire riunioni informative su materie o fatti di particolare interesse. La notizia di tali riunioni viene pubblicata sul Comunicato Ufficiale e così portata a conoscenza di tutte le Associazioni affiliate le quali sono in tal modo tenute a parteciparvi.

76.PREMIAZIONI E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE.

Le premiazioni avverranno come **da delibera della Lcfc** da pubblicare sul Comunicato Ufficiale.

Il mancato ritiro del premio nella sede prevista, comporterà la sua confisca (art. 92 RD).

In occasione dell'Assemblea prevista al termine della stagione sportiva, la Lcfc restituisce, **salvo richiesta di compensazione**, l'importo residuo della cauzione versata all'inizio della manifestazione alla quale l'Associazione ha partecipato.

L'assenza all'Assemblea è sanzionata con la pena pecuniaria pari all'importo residuo della cauzione, maggiorato dalla somma degli eventuali crediti che sarebbero dovuti essere restituiti (art. 92 RD).

La prima è una modifica puramente formale; mentre la seconda introduce la facoltà di compensare il credito della cauzione con la quota di iscrizione alla stagione successiva.

REGOLAMENTO DISCIPLINA

29.AMMONIZIONE.

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dall'Arbitro al Tesserato **mediante l'esibizione del cartellino giallo** e adottato nei confronti di quest'ultimo dall'Organo disciplinare.



34.SQUALIFICA.

Il periodo di squalifica può essere indicato in giornate di gara, da un minimo di **1 a un massimo di 11**, o a tempo determinato da un minimo di **3 mesi** a un massimo di 5 anni.

Importante variazione in materia di squalifiche: quelle a giornata vengono estese da 4 a 11, mentre quelle a tempo vanno da 3 mesi a 5 anni.

43.ESECUZIONE DELLE SANZIONI.

e) Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare.

Interpretazione autentica del consiglio direttivo del 3 Settembre 2009: La giornata di gara è quella che va dalle ore 0,00 del Venerdì alle ore 23,59 del Giovedì successivo. Il giocatore squalificato non potrà giocare per tante settimane (se in essa sono programmate gare, anche di recupero) quante sono le giornate di squalifica. Per maggior chiarezza, qualora le partite di recupero si disputassero durante un periodo di sosta, la giornata sarà considerata scontata.

Questa recente interpretazione su come va intesa la giornata di gara, non è riportata della Normativa 2009 per motivi legati alla messa in stampa della stessa.

56.PROCURATORE DI LEGA.

Il Procuratore di Lega ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore dell'incolpato.

Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il Procuratore deve comunicare, in forma ricettizia, all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico. Il Procuratore deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve presentare all'Organo giudicante competente ovvero al Consiglio direttivo in caso di procedimenti a carico di Responsabili di Settore o Consiglieri della LCFC, una relazione completa sulle indagini svolte e formulare le proprie conclusioni. Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato.

Al fine di fare emergere atti illeciti che violano gravemente i principi della Carta, il Procuratore di Lega può concordare uno sconto di pena, per atti compiuti in relazione al fatto denunciato, con tesserati che abbiano collaborato fattivamente all'accertamento dei medesimi fatti.

La pena sarà disposta dal Giudice, il quale dovrà motivare la sanzione nel solo caso di aggravamento della stessa rispetto alla pena proposta.

La carica di Responsabile del Settore arbitrale è incompatibile con quella di Procuratore di Lega. Se quest'ultimo è interdetto dall'attività o indagato; il Responsabile dell'Ufficio Presidenza svolgerà ad interim le funzioni dello stesso Procuratore di Lega.

Introdotta la facoltà del Procuratore di Lega di concordare uno sconto di pena a chi dovesse collaborare all'accertamento di fatti che violassero gravemente la Carta dei Principi.

59.COPIA DEL REFERTO ARBITRALE.

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di prendere visione di copia del referto arbitrale, facendone richiesta scritta alla Segreteria della Lcfc. In tal caso la segreteria invierà tempestivamente la copia al numero di fax indicato dal richiedente.

Introdotta, in caso di ricorso o reclamo, il diritto delle Associazioni di ottenere copia e non più solo l'estratto del referto arbitrale.

90.MANCATA CONSEGNA DELLA TESSERA SOCIALE NEL CASO DI CUI ALL' ART. 20 RA.

- esclusione dalla manifestazione e ammenda di **euro 250,00**.

91.NON VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI PREVISTE DALL'ART. 20 RA O MANCATO RILASCIO DELLE STESSE.

- esclusione dalla manifestazione e ammenda di **euro 250,00**.

92.MANCATA PRESENZA ALL'ASSEMBLEA OBBLIGATORIA DI FINE STAGIONE O ALLE PREMIAZIONI (ART. 76 RA).

- mancata presenza alle Assemblee obbligatorie di inizio e fine stagione **ammenda di euro 100,00**
- mancata presenza alle premiazioni: non consegna del premio (coppa o trofeo o altro).

In questi e in altri articoli è stata sostituita la sanzione della confisca della cauzione con una pena pecuniaria. In questi casi, infatti la confisca risultava una sanzione sproporzionata, in considerazione del fatto che la cauzione variava a seconda del prelievo dalla stessa delle sanzioni. Molto spesso capitava infatti che, paradossalmente con la confisca, veniva sanzionata maggiormente l'Associazione più corretta.

93.INADEMPIENZE DI OBBLIGHI CHE IMPEDISCANO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE O IL PROSEGUIMENTO DELLA GARA.

Per esempio: rifiuto di cambiare maglia o non aver fornito all'Arbitro una casacca di colore diverso dal proprio e da quello dell'altra squadra (articolo 69/b, c, d, e RA), rifiuto di presentare la documentazione richiesta, rifiuto di mettere a disposizione il Guardalinee di parte (articolo 46 RA), insufficiente disponibilità di palloni (articolo 69/f RA), insufficiente numero di giocatori (articolo 66 RA), mancata telefonata al Designatore arbitrale (articolo 44/a RA), mancata o incompleta presentazione dei documenti d'identità in allegato agli elenchi gara (articolo 66/a RA), mancata messa a disposizione del campo di gioco, non aver permesso l'accesso al campo di gioco alle persone indicate dall'articolo 2 RD, mancata presenza dell'Accompagnatore ufficiale (art 65 RA); **mancata disputa della partita entro il termine previsto dall'art. 63 RA e mancato rispetto delle previsioni di tale norma**; altre violazioni ad adempimenti che impediscono l'effettuazione o la prosecuzione della gara:

94.RINUNCIA A PRENDERE PARTE A UNA GARA IN CALENDARIO.

- 1^a rinuncia: perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 150,00;
- 1^a rinuncia in partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di **euro 200,00**;
- 2^a rinuncia: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di **euro 200,00**;
- 3^a rinuncia: esclusione dalla manifestazione e ammenda di **euro 250,00**.

Qualora le manifestazioni prevedano non meno di 5 e non più di 8 gare la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla seconda. Se gli incontri sono compresi tra 2 e 4 la sanzione prevista per la terza rinuncia si applicherà alla prima (art. 61/d RA). Qualora un'Associazione preavvisi la Lcfc, per iscritto, la sua mancata partecipazione alla gara almeno 48 ore prima del previsto orario della partita, **l'ammenda sarà di euro 75,00. Nel caso il preavviso pervenga fuori dai suddetti termini, ma consenta egualmente il regolare espletamento di tutte le operazioni di annullamento della gara, l'ammenda sarà di euro 100,00**. L'Associazione che non disputa una partita, per causa imputabile all'Associazione avversaria, ha diritto a ottenere - a fine stagione - un rimborso forfettario delle spese sostenute pari all'importo dell'ammenda disposta, ma non superiore a euro 100,00 per il calcio a 11 e 60,00 per il calcio a 5. In caso di esclusione di

un'Associazione la Lcfc corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità di euro 50,00.

Questo articolo contiene una riduzione della sanzione pecuniaria anche per le Associazioni che dovessero comunicare la rinuncia ad una gara entro le 48 ore, ma comunque in tempo utile per espletare tutte le operazioni di annullamento della stessa.

95.RITIRO DI UNA SQUADRA DA UNA GARA COMINCIATA.

- a) 1° ritiro: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 200,00;
- b) 1° ritiro da partite a eliminazione diretta: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00;
- c) 2° ritiro: esclusione dalla manifestazione, ammenda di euro 250,00 e sospensione dall'attività da 1 a 3 anni.

In caso di esclusione di un'Associazione la Lcfc corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità di euro 50,00.

96.RITIRO DI UNA ASSOCIAZIONE DA UNA MANIFESTAZIONE.

- esclusione dalla manifestazione, ammenda di euro 250,00 e sospensione dall'attività da 2 a 4 anni.

In caso di esclusione di un'Associazione, la Lcfc corrisponderà a quelle che non possono disputare le partite contro l'esclusa un'indennità di euro 25,00.

96 BIS.MANCATA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE PREVISTA DALL'ART. 61/G RA IN CASO DI RITIRO DA UNA MANIFESTAZIONE.

- ammenda di euro 250,00

Nuovo articolo conseguente alla riscrittura dell'art. 61/g RA sulla disciplina del ritiro da una Manifestazione.

97.AVER FATTO DISPUTARE UNA GARA AD ATLETI NON IN REGOLA CON ALTRE NORME DEL REGOLAMENTO ATTIVITÀ.

Aver fatto partecipare Tesserati a una gara in contrasto con quanto previsto dall'articolo 73 RA. Aver effettuato, nel calcio a 11, sostituzioni di giocatori oltre il numero previsto dall'articolo 71 RA. Aver presentato una lista gara su cui compaiono nominativi di atleti in numero superiore a quello previsto dagli articoli 65/a e 69, ultimo comma RA.

Aver fatto attivamente partecipare alla partita un numero di giocatori superiore a quello regolamentare. Aver fatto partecipare alla partita giocatori non in lista gara:

- a) perdita della gara e ammenda di euro 25,00;
- b) 1ª recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
- c) per ogni ulteriore recidiva: perdita della gara, 1 punto penalizzazione, ammenda di euro 70,00.

98.AVER FATTO PARTECIPARE ALLA GARA ATLETI SQUALIFICATI.

- a) perdita della gara e ammenda di euro 35,00;
- b) 1ª recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
- c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.

99.AVER FATTO PARTECIPARE TESSERATI A UNA O PIÙ GARE IN CONTRASTO CON QUANTO PREVISTO DAGLI ARTICOLI 16, 17 E 20 RA.

- a) perdita della gara e ammenda di euro 50,00;
- b) 1ª recidiva: perdita della gara e ammenda di euro 80,00;

c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

100.AVER FATTO PARTECIPARE ALLA GARA, ANCHE CON FUNZIONI DI GUARDALINEE DI PARTE, TESSERATI CON DOCUMENTO CONTRAFFATTO O ALTERATO.

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;

b) 1ª recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;

c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00.

101.CASI IN CUI L'ARBITRO INTERROMPA LA GARA O LA PROSEGUA PRO FORMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 RA.

a) perdita della gara, 1 punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;

b) 1ª recidiva: perdita della gara, 2 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;

c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 200,00.

102.ILLECITO SPORTIVO (ART. 17 RD).

a) perdita della gara, da 1 a 5 punti di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;

b) 1ª recidiva (anche in diverse annate): esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 250,00.

106.ATTEGGIAMENTI AGGRESSIVI O INTIMIDATORI O MINACCIOSI NEI CONFRONTI DI TESSERATI.

a) ammenda di euro 25,00;

b) 1ª recidiva: ammenda di euro 50,00;

c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 100,00.

107.ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SOSTENITORI AVVERSARI.

a) ammenda di euro 40,00;

b) 1ª recidiva: ammenda di euro 60,00;

c) 2ª recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;

d) 3ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

108.ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI.

a) ammenda di euro 50,00;

b) 1ª recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;

c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti della Lcfc o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni.

d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 80,00;

e) 1ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

114.ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI TESSERATI O DEL PUBBLICO DA PARTE DI PIÙ TESSERATI IN CONCORSO TRA LORO (ART. 15 RD).

a) ammenda di euro 50,00;

b) 1ª recidiva: perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;

c) 2ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

Qualora l'atto sia commesso nei confronti di Dirigenti della Lcfc o Ufficiali di gara si applicano le seguenti sanzioni.

d) perdita della partita, un punto di penalizzazione e ammenda di euro 100,00;

e) 1ª recidiva: esclusione dalla manifestazione e ammenda di euro 150,00.

117.PROTESTE O/E COMPORTAMENTI IRRIGUARDOSI O/E PROVOCATORI NEI CONFRONTI DI TESSERATI O PUBBLICO (ART. 11 RD).

- da 1 a 3 giornate di squalifica.

Integrato l'atteggiamento provocatorio ed aumentato il massimo della sanzione.

143.MANCATA VESTIZIONE DELLA DIVISA UFFICIALE.

ammenda di euro 5,00, **da maggiorare di euro 50,00 in caso di esposizione di loghi o stemmi di altri enti o federazioni.**

REGOLAMENTO CALCIO A 5

9. RIMESSA LATERALE.

b) La rimessa **deve essere eseguita con i piedi**, secondo le seguenti modalità: il pallone deve essere posizionato fermo sulla linea laterale e nel punto in cui è uscito dal campo. Il calciatore che esegue la rimessa dalla linea laterale deve avere una parte di ciascun piede o sulla linea laterale o sul campo per destinazione e deve calciare entro 4 secondi dal momento in cui è in condizione di eseguire la rimessa regolarmente.

La palla sarà in gioco nel momento in cui sarà entrata completamente nel terreno di gioco.

Il pallone non può essere giocato una seconda volta da chi ha effettuato la rimessa prima che sia toccato da altro calciatore, pena un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, dal punto in cui è stata commessa l'infrazione.

I calciatori della squadra avversaria devono stare a non meno di mt. 4 dal pallone.

Abolita la rimessa laterale con le mani e ridotta la distanza di gioco.

11.CALCIO D'ANGOLO.

d) I calciatori della squadra difendente devono rimanere a non meno di mt. 4 dal pallone fino a quando questo non sia in gioco.

Ridotta la distanza di gioco.

12.SEGNATURA DI UNA RETE.

d) Il portiere non può segnare una rete con le mani. Dopo una parata avvenuta con le mani, **può segnare con i piedi solo dopo che il pallone ha toccato il terreno di gioco.**

Disciplina la segnatura di una rete da parte del portiere.

14.2.PUNIZIONI INDIRETTE.

c) un portiere commette fallo punibile con un calcio **indiretto** quando:

1- tocca o controlla il pallone con le mani, nella propria area di rigore, dopo che questo gli sia stato volontariamente passato da un compagno di squadra;

2- controlla il pallone con le mani per più di 4 secondi;

Abolita la sanzione nel caso di controllo con i piedi.

16.ESPULSIONE.

a) Un calciatore deve essere espulso (**cartellino rosso**) e abbandonare definitivamente il recinto di gioco se:

1) commette un fallo violento di gioco;

2) tiene una condotta violenta, compreso un tackle da dietro, di lato o da davanti, che provochi o possa provocare un infortunio all'avversario;

3) sputa verso una persona;

4) impedisce alla squadra avversaria di segnare una rete o la priva di una evidente



- occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non si applica al portiere dentro la propria di rigore);
- 5) annulla una chiara occasione da rete, commettendo su un calciatore, che si dirige verso la porta avversaria, un fallo punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore;
- 6) usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo;
- 7) ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona.
- b) **Un calciatore deve essere espulso (cartellino verde) e abbandonare definitivamente il recinto di gioco, con la possibilità di essere sostituito, se riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara.**

REGOLAMENTO CALCIO A 11

12. FALLI E COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI

Falli passibili di espulsione

Un calciatore deve essere espulso (cartellino rosso) quando:

1. commette un fallo violento di gioco;
2. tiene una condotta violenta, compreso un tackle da dietro, di lato o da davanti, che provochi o possa provocare un infortunio all'avversario;
3. sputa verso una persona;
4. impedisce alla squadra avversaria di segnare una rete o la priva di una evidente occasione da rete, toccando volontariamente il pallone con le mani (ciò non applica al portiere dentro la propria di rigore);
5. annulla una chiara occasione da rete, commettendo su un calciatore, che si dirige verso la porta avversaria, un fallo punibile con un calcio di punizione diretto o di rigore;
6. usa un linguaggio ripetutamente o ostentatamente blasfemo;
7. ingiuria o minaccia con parole o gesti una persona.

Un calciatore deve essere espulso (cartellino verde), con possibilità di essere sostituito, quando riceve una seconda ammonizione nel corso della stessa gara.

Il tesserato espulso deve abbandonare il terreno di gioco (campo per destinazione e recinto di gioco inclusi).

Questi 2 articoli disciplinano l'uso del cartellino verde.

